

**N. 01641/2023 REG.PROV.CAU.**

**N. 03560/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3560 del 2023, proposto da Enrico Gobbetti, Go.Co. S.a.s. di Gobbetti Enrico & C., rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Buseti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Bolzano, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00059/2023, resa tra le parti, Annullamento provvedimento del Comune di Bolzano di decadenza autorizzazione raccolta scommesse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle parti appellanti, ai sensi degli artt. 56, e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato, ad una delibazione molto sommaria, propria di tale fase, che:

la istanza di tutela cautelare monocratica è motivata in quanto il Comune avrebbe già iniziato a dare esecuzione (in realtà richiedendo le spese di lite con

comunicazione del 30 marzo 2023), che l'attività di impresa riguardo alle scommesse verrebbe forzosamente interrotta e che la attività di impresa costituirebbe la fonte principale di mantenimento della famiglia del socio accomandatario (le scommesse costituiscono il 71,30 per cento del reddito di impresa);

il provvedimento impugnato nel ricorso originario è di decadenza (e divieto di prosecuzione dell'attività), per violazione dei limiti di distanze delle attività di giochi e scommesse dai luoghi sensibili e in sostanza, in estrema sintesi, la controversia attiene alla applicazione di tali limiti ai soli apparecchi o anche alle scommesse su eventi sportivi in generale:

conseguentemente, il rigetto del ricorso da parte della sentenza appellata determinerebbe, per la sua esecutività e l'effetto risolutivo degli effetti dei provvedimenti cautelari di primo grado (decreto presidenziale e ordinanza collegiale) la piena efficacia della decadenza del 22 maggio 2019, con automatismo in danno delle parti appellanti;

le ragioni e i pregiudizi adottati concretano le ragioni di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire di attendere la dilazione alla prima camera di consiglio utile;

P.Q.M.

accoglie la istanza di tutela cautelare monocratica e per l'effetto sospende in via provvisoria la esecutività della appellata sentenza.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 18 maggio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2023.

Il Presidente  
Sergio De Felice